



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 04/03/2019

CC N. 14

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019

L'anno duemiladiciannove addì 04 del mese di marzo alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta ordinaria presieduta dal Sig. SEGGIO GIUSEPPE nella sua qualità di Vicepresidente e con l'assistenza del Segretario Generale MARCHIANO' VINCENZO

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	ROCCARO DAVIDE	LEGA	Si
TREZZI SIRIA	P.D.	Si	RAHO MARIA CONCETTA	LEGA	No
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	BERTO MARCO PAOLO	LEGA	Si
CATANIA ANDREA	P.D.	Si	ZINESI MAURIZIO	M.5 S.	Si
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	Si	DUCA GIANFRANCA	C.B. CIVICA	Si
TARANTOLA MARCO	P.D.	Si	SEGGIO GIUSEPPE	L.C. L.T.C.	Si
CALABRIA DANIELE	P.D.	Si	DAMBRA SCELZA	L.C. L.T.C.	Si
MERONI AUGUSTO	LEGA	Si	SALMI CATIA	L.C. L.T.C.	Si
DAINO ROSARIO	LEGA	Si	DI LAURO ANGELO	F.I.	Si
BOGNANNI SILVANA	LEGA	Si	CIOTOLA CARLO	F.I.	Si
MODENA FILIPPO	LEGA	Si	MALAVOLTA RICCARDO	N.C.I.	Si
FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA	Si	VAVASSORI LUIGI ANDREA	M.5 S.	Si
PAPINI LUCA	LEGA	No			

Componenti presenti n. 23.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019
----------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha sancito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nelle sue componenti TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), TARI (Tassa sui Rifiuti), IMU (Imposta Municipale Propria);

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

VISTO l'art.1 comma 676 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";

VISTO in particolare l'art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dal comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 dispone che: "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2/5/2014 che ha introdotto modifiche in materia di TARI, TASI e IMU, introducendo la possibilità per i Comuni, per l'anno 2014, di superare il limite del 2,5 per mille dell'aliquota TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

DATO ATTO che il Comune di Cinisello Balsamo non ha mai applicato negli anni d'imposta precedenti la suddetta maggiorazione dello 0,8 per mille;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), che prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: « Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 678 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 14, lett. c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e che i comuni possano modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Visto il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in base a cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 27 maggio 2014;

VISTO il successivo art.1, comma 42 lett.a), della legge 11.12.2016 n.232 (legge di bilancio 2017), che ha ampliato il blocco degli aumenti tributari dal 2016 al 2017;

VISTO altresì l'art.1, comma 37 lett.a), della legge 27.12.2017 n.205 (legge di bilancio 2018), che ha ulteriormente prorogato il regime di blocco tariffario di cui trattasi anche per l'anno d'imposta 2018;

RICHIAMATE la delibera del Consiglio Comunale n. n. 15 del 28 aprile 2016 con la quale venivano determinate le aliquote per l'applicazione della TASI per l'anno 2016 e che le stesse sono state ulteriormente confermate anche per gli anni successivi, nonché la deliberazione consiliare n. 70 del 20/12/2017 per l'anno 2018;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2018, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018;

RITENUTO necessario, pertanto, di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali debbano intendersi i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dall'Amministrazione Comunale alla collettività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune e/o di cui non si possa quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro, non ricompresi, pertanto, nei servizi a domanda individuale;

Preso atto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2, della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Cinisello Balsamo, con riferimento alle previsioni dei documenti di

programmazione, alla cui copertura, anche in quota parte, è finalizzato il gettito della TASI, risultano dettagliatamente indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta a Euro 85.000,00 e che ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. n. 208/2015 è previsto un incremento della dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale (risultante dal ristoro per minori introiti IMU e TASI confermata dalla L. 145/2018) pari a Euro 4.496.278,75;

Dato atto che il totale delle entrate di cui sopra per Euro 4.581.278,75 fa prevedere un grado di copertura dei costi dei servizi indivisibili del 22,44%;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2018, così come riportate nel dispositivo del presente atto deliberativo;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ad unanimità dei voti

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2018, qui di seguito riportate:

a) 2,5 PER MILLE - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;

b) ZERO PER MILLE - per tutte le residue fattispecie imponibili diverse da quelle indicate al punto a);

2) Di dare atto che la somma del gettito stimato del tributo TASI per l'anno 2019 e dell'ammontare stimato dell'incremento della dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale sempre per l'anno 2019 (risultante dal ristoro per minori introiti IMU e TASI confermata dalla L. 145/2018) consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale pari al 22,44% così come evidenziato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente atto;

3) Di dare atto che, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione verrà inviata, a cura del Settore proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, in via telematica, per la pubblicazione in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

In prosecuzione di seduta il Vicepresidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore De Cicco illustra l'argomento.

Al termine della discussione... omissis... (trascrizione allegata al presente atto), il Vicepresidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.

Il Vicepresidente pone quindi in votazione l'argomento in oggetto e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0003):

Al momento del voto non sono presenti in aula il Sindaco e i Consiglieri Seggio e Vavassori

Componenti presenti:	n.20	
Votanti:	n.12	
Voti favorevoli:	n.12	
Voti contrari:	n.00	
Astenuti:	n.08	Bartolomeo, Calabria, Catania, Duca, Ghezzi, Tarantola, Trezzi, Zinesi

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Vicepresidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0004):

Al momento del voto non sono presenti in aula il Sindaco e i Consiglieri Vavassori e Zinesi

Componenti presenti:	n.20	
Votanti:	n.13	
Voti favorevoli:	n.13	
Voti contrari:	n.00	
Astenuti:	n.07	Bartolomeo, Calabria, Catania, Duca, Ghezzi, Tarantola, Trezzi

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente
SEGGIO GIUSEPPE

Il Segretario Generale
MARCHIANO' VINCENZO